



ELEZIONE

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 ottobre 2018

Principali norme per la votazione

LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2003 N. 2

Art. 34 L.P. 2/2003 - Documento di ammissione al voto

1. L'elettore vota presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale, unitamente a un documento d'identificazione.
2. Gli elettori all'estero sono informati dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dai comuni e partecipano al voto muniti del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale.
3. Allo scopo di rilasciare, se necessario, i documenti di ammissione al voto, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 1 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 - Istituzione della tessera elettorale

1. (Omissis) è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 51 L.P. 2/2003 - Accesso alla sala della votazione

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il documento di ammissione al voto.
2. È vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 53 L.P. 2/2003 - Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:
 - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
 - b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che lo dichiara elettore del comune;
 - c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio;
 - d) i candidati.
2. Gli elettori di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 devono in ogni caso produrre il documento di ammissione al voto e quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 54 L.P. 2/2003 - Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio quando siano elettori per il Consiglio provinciale.
2. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 55 L.P. 2/2003 - Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal documento di ammissione al voto, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.
3. (Omissis)
4. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione del documento di ammissione al voto e dell'attestazione (rilasciata dal sindaco), che, a cura del Presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 58 bis L.P. 2/2003 - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Per gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Questo articolo si applica soltanto se l'avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Provincia e ha il diritto di voto per le elezioni provinciali.

Art. 1 Decreto-legge 1/2006 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. (Omissis)
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- 3-bis. (Omissis)
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. (Omissis)
9. (Omissis)
- 9-bis. (Omissis)

Art. 59 L.P. 2/2003 - Espressione del voto. Formalità

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.
2. Se l'elettore non vota nella cabina il presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.
4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.
6. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
7. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. I certificati medici devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
8. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

Art. 61 L.P. 2/2003 - Identificazione degli elettori

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui al comma 2.
4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente (Omissis).

Art. 62 L.P. 2/2003 - Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto. (Omissis) Dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa l'elettore si reca nella cabina e quindi, dopo aver espresso il voto, presenta la scheda già piegata al presidente, il quale la depona nell'urna delle schede votate.
2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto "scheda deteriorata" e vi ha apposto la sua firma.
3. (Omissis)
4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
5. (Omissis)
6. (Omissis)

Art. 63 L.P. 2/2003 - Espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia

1. La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale.
2. Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.
3. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome dei candidati nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Quando c'è la possibilità di confondere più candidati l'elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita.
4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 64 L.P. 2/2003 - Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 68 L.P. 2/2003 - Validità e nullità dei voti e delle schede

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la raccolta effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle prescritte (Omissis) o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo (Omissis);
 - b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di presidente;
 - c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente della Provincia;
 - d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.
4. (Omissis)

Art. 69 L.P. 2/2003 - Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci.
2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti ad una lista diversa da quella votata o per il candidato alla carica di presidente.
3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.